

REGOLAMENTO (CE) 1308/2013

# Le scorte di intervento nella distribuzioni di derrate alimentari agli indigenti



MAURO VASCONI E VALENTINA LOCATELLI

«**I**veterinari si occupano di tutta la filiera dell'agroalimentare, dal campo alla tavola, e garantiscono, attraverso i controlli, la sicurezza alimentare di tutti gli alimenti che finiscono sulle nostre tavole, anche degli alimenti in eccedenza che oggi, grazie alla legge Gadda, possono essere donati in maniera semplificata alle associazioni caritatevoli e quindi ai più bisognosi, e in questo modo non diventano rifiuto e quindi spreco di risorse. Noi veterinari mettiamo a disposizione la nostra professionalità, donandola come si dona il cibo in eccedenza, per una buona applicazione della Legge Gadda». Con queste parole, Antonio Sorice, Presidente SIMeVeP, all'ultima Leopolda, ha definito la grande macchina degli aiuti verso gli indigenti.

L'argomento diventa di questi tempi sempre più comune e attuale sia in relazione al preoccupante aumento degli indigenti sia nell'Unione Europea che in Italia, sia in relazione alla necessità etica di diminuire in maniera massiccia e incisiva gli sprechi alimentari, fino a ridurli ai minimi termini.

Sono ingenti e sempre più variegati e frequenti gli studi e i rapporti di Istat ed Eurispes sui consumi relazionati al livello di povertà crescente, che prendono in considerazione non solo i canoni meramente numerici della questione, ma li relazionano anche al cambiamento delle abitudini e degli stili alimentari, anche rispetto a un passato non molto lontano.

## Come funziona

La politica agricola comune, più comunemente nota come PAC, costituisce una delle politiche comuni più importanti, assorbendo una cospicua fetta delle risorse totali della Comunità europea. Parte degli stanziamenti elargiti dalla PAC vengono utilizzati per la politica delle scorte di intervento. Le scorte di intervento consistono nell'acquisto da parte della Comunità europea di quantitativi di derrate alimentari sotto forma di materie prime, svolto con l'obiettivo di calmierare la discesa dei prezzi di tali prodotti agricoli durante particolari periodi dell'anno. Quando l'offerta di alcuni prodotti agricoli eccede la domanda, gli Stati Membri possono intervenire acquistando l'eccesso di offerta fino a quando il prezzo di mercato risale. L'obiettivo di tale intervento è quello di garantire un sostegno all'agricoltura e alla zootecnia comunitaria per far fronte al mercato globale delle materie prime, in cui sempre più spesso si affacciano produttori esteri in grado di proporre i loro prodotti a prezzi impossibili da sostenere per i produttori europei. Solitamente le scorte di intervento sono vendute in un secondo momento, e solo quando i prezzi delle materie prime in oggetto ritornano superiori ai valori prefissati. In alternativa a tale destino, la Commissione ha la facoltà di utilizzare tali scorte per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti presenti in Unione Europea. Solamente nel caso in cui non siano presenti alimenti all'interno di scorte di intervento vi è la facoltà di acquistare alimenti da altre fonti e questa possibilità viene utilizzata sempre con maggiore frequenza in quanto negli anni le scorte di intervento sono progressivamente diminuite, indicando tra l'altro una efficacia di tale misura negli anni precedenti, che ha quindi ridotto le eccedenze produttive.

## Il Reg. (CE) 1308/2013, modifiche e integrazioni

I prodotti agroalimentari coinvolti nella possibilità di scorte di intervento sono elencati nel Regolamento (CE) 1308/2013. Nello specifico si tratta di cereali (frumento sia tenero sia duro, orzo, mais e risone) e prodotti di origine animale, quali carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte in polvere. Tra questi ultimi, per esempio, ci sono delle regole molto dettagliate da seguire. Per quanto riguarda il burro, il Regolamento specifica che esso può derivare unicamente da crema pastorizzata derivante da latte vaccino prodotto da aziende registrate in Unione Europea, con un tenore di sostanza grassa non inferiore all'82% e contenuto acquoso non superiore al 16%. Anche per il latte in polvere vengono elencate delle caratteristiche bromatologiche. Tale latte deve essere ottenuto mediante tecnica di spray a partire dal latte vaccino e non deve avere un tenore proteico inferiore al 34%.

Il Regolamento (CE) 1308/2013 ha subito negli anni numerose modifiche e integrazioni.

La modifica più recente, infatti, risale ad agosto 2017, quando è stato emanato dall'Unione Europea il Regolamento (CE) 1479/2017 «che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte d'intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti». Questo Regolamento tratta le questioni più gestionali del programma, sempre comunque saldamente interconnesse con i dettami del Pacchetto Igiene e con concetti quali "from feed to food", la tracciabilità e la rintracciabilità.

Il Regolamento prevede che siano fissate delle informazioni basilari da mostrare all'Autorità competente quando vengono messi a disposizione dei prodotti in regime d'intervento. Durante questi programmi, infatti, si deve prevedere che vengano specificati la tipologia e il quantitativo dei prodotti messi a disposizione del programma, l'ubicazione dei prodotti messi a disposizione e i criteri per la distribuzione dei lotti disponibili tra gli Stati membri interessati sulla base della loro ubicazione. Serve, inoltre, tracciare le modalità secondo cui i prodotti sono smaltiti modificandone la destinazione in qualità del loro utilizzo possibile: «utilizzo diretto, trattamento o vendita», al fine di metterli a disposizione del programma nel modo economicamente più vantaggioso, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei prodotti.

Di particolare importanza anche la definizione della questione economica regolamentata da questa normativa. Viene sancito, infatti, che quando i prodotti sono venduti va impostato un importo di cauzione insieme al prezzo al di sotto del quale i prodotti non sono venduti.

Verificate queste premesse, gli Stati membri interessati a ricevere una parte o la totalità del quantitativo di prodotti messi a disposizione dal programma presentano una domanda alla Commissione in cui devono essere precisate la tipologia e il quantitativo del prodotto richiesto. A sua volta la Commissione assegna un quantitativo di prodotto a ciascun Stato membro che ha presentato una domanda, specificandone anche l'ubicazione.

Il Legislatore Comunitario prevede la possibilità di smaltire i prodotti messi a disposizione dal programma tramite vendita. In questo caso si innesca un meccanismo che prevede diverse tappe. Innanzitutto, l'organismo pagatore dello Stato Membro a cui sono stati assegnati i prodotti avvia una procedura di gara per la loro vendita entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione con cui sono stati assegnati. L'organismo pagatore, che vende i prodotti, trasferisce - entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte di un operatore del pagamento dell'importo corrispondente alla sua offerta - la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile dei prodotti, moltiplicata per la quantità venduta, all'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti. Tale importo trasferito è utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari alle persone indigenti in aggiunta alle risorse già a disposizio-



© shutterstock\_43842836

ne del programma operativo. È possibile effettuare la vendita anche quando i prodotti sono detenuti da uno Stato Membro diverso da quello assegnatario, a patto che siano fornite tutte le informazioni richieste in termini di tracciabilità-rintracciabilità.

### Un obiettivo comune

Le professionalità economiche, politiche e sanitarie si ritrovano unite indissolubilmente con l'obiettivo di supportare gli Stati Membri dell'Unione e gli indigenti.

Come si evince dalla più recente normativa, sono numerose le fonti che si intrecciano sull'argomento, foriero di una grande quantità di oneri e coinvolgente diverse e molteplici professionalità e istituzioni. Si rivela di forte impatto la posizione della politica agricola comune, che si trova innegabilmente tra i capofila dirigenziali della questione sulle scorte d'intervento per il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. Parallelamente l'Unione Europea legifera a protezione degli indigenti, sempre tenendo in auge e dando massima precedenza alla sicurezza alimentare, alla salubrità degli alimenti e alla tutela del consumatore, da sempre obiettivi primari e fondamentali dell'intero pacchetto igiene.

Bisogna quindi sempre ricordare che il consumatore non è solamente colui che acquista un prodotto alimentare e che quindi deve venire tutelato per quello che riguarda sia la sua salute, sia per quello che riguarda il suo ruolo di acquirente all'interno di una compravendita, ma anche la persona che riceve un alimento che esso stesso non ha acquistato, ma che è stato a lui donato con lo scopo di soddisfare le sue necessità alimentari. Il medico veterinario è quindi protagonista nella salvaguardia della Salute di tutti i consumatori, sia che essi abbiano acquistato dell'alimento, sia che essi lo abbiano ricevuto in dono all'interno di un programma di sostegno alimentare.

È conseguenza fisiologica e naturale che il comparto veterinario di tutta Europa si trovi in prima fila in questa *mission*, ovvero la salvaguardia della Salute umana, agendo sul controllo delle derrate alimentari. Il legislatore comunitario, attento alla gestione politica ed economica della questione, conferma parimenti la serrata applicazione della totalità dei dettami del Pacchetto Igiene con l'obiettivo della sicurezza alimentare. Questa finalità interseca il lavoro dei veterinari a tutti i livelli e li vede coinvolti su tutti i fronti.

[Per gentile concessione de *La Settimana Veterinaria*]